



Al DSGA
Al personale ATA
Al Personale Docente
Ai genitori e agli alunni

Al sito Web

Oggetto: nuove misure previste dal decreto-Legge 24/03/2022 n.24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Le seguenti misure decorrono a partire dall’1 aprile 2022:

Utilizzo dei dispositivi di protezione.

Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive.
- è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid -19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°.

Uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto scolastico

Per quanto riguarda la scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge (24 marzo 2022) e fino al 30 aprile 2022 vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado.

Accesso ai locali scolastici delle persone esterne

Si modifica l’art.9-ter del Decreto-Legge 52/2021, estendendo fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (**green pass base**) per chiunque acceda ai locali scolastici.

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Gestione dei casi di positività **nella scuola dell’Infanzia.**

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gestione dei casi di positività nella **scuola primaria, secondaria di I.**

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso, l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Didattica digitale integrata per alunni in isolamento

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Alunni positivi e misure di isolamento e autosorveglianza

A coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.

Contatti stretti

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Cessazione isolamento

Una Circolare del Ministero della Salute disciplinerà le modalità attuative.

L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

Si allega

- D.L. 24 marzo 2022 n. 24;
- Nota M.I. n. 620 del 28/03/2022;

Il Dirigente Scolastico

Valerio Antonio Mazza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.lgs. 39/93